

ACCORDO DI CONFIDENZIALITA' RECIPROCA

Il presente accordo di confidenzialità reciproca (di seguito indicato per brevità "Accordo"), valido dalla data in cui e' apposta l'ultima firma, viene stipulato

TRA

_____, con sede a

(di seguito indicato "PARTE A")

E

_____, con sede a

(di seguito indicato "PARTE B")

Premesso che

PARTE A e PARTE B (di seguito indicati individualmente la "Parte" ovvero, collettivamente, le "Parti") desiderano scambiare INFORMAZIONI CONFIDENZIALI (come definite più avanti), nei termini e secondo le modalità stabilite nel presente Accordo,

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

- (1) (a) Per INFORMAZIONI CONFIDENZIALI rivelate dalla PARTE A, si intendono tutte le informazioni, non accessibili pubblicamente, di carattere tecnico, commerciale o di natura private (incluse informazioni su) inerenti, ma non limitate a,
.....
- (b) Per INFORMAZIONI CONFIDENZIALI rivelate dalla PARTE B, si intendono tutte le informazioni, non accessibili pubblicamente, di carattere tecnico, commerciale o di natura private (incluse informazioni su) inerenti, ma non limitate a,
.....
- (c) Le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI rivelate da una Parte, devono essere indicate per iscritto come confidenziali o di natura proprietaria, ovvero, se trasmesse in forma orale o attraverso dei dimostratori, devono essere confermate per iscritto entro trenta (30) giorni e indicate come confidenziali o proprietarie.

- (2) La Parte ricevente le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI non ha alcun obbligo né si assume alcuna responsabilità sulle porzioni di INFORMAZIONI CONFIDENZIALI che:
- (a) la Parte ricevente possa dimostrare, attraverso documentazione scritta, che le fossero già precedentemente note;
 - (b) sono, o diventano, pubblicamente accessibili non per effetto della Parte ricevente;
 - (c) siano legalmente trasmesse alla Parte ricevente da una terza parte, senza violazione alcuna delle obbligazioni verso la Parte che le abbia trasmesse;
 - (d) siano state sviluppate indipendentemente da o per la Parte ricevente; ovvero
 - (e) debbano essere rivelate obbligatoriamente, in quanto richieste nell'ambito di indagini giudiziarie o governative, a condizione che tale richiesta venga prontamente notificata alla Parte che le ha trasmesse, in modo che alla stessa possa essere garantito il contraddittorio.

Laddove una qualsiasi porzione di INFORMAZIONI CONFIDENZIALI trasmesse da una Parte all'altra Parte ricada in una qualsiasi delle eccezioni di cui sopra, le restanti porzioni dovranno continuare ad essere trattate nei termini del presente Accordo.

- (3) Entrambe le Parti si impegnano a rispettare tutti i termini del presente Accordo e a mantenere le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI riservate, con la stessa cura che le Parti adottano per le informazioni proprietarie o private al fine di evitarne una divulgazione non autorizzata;
- (4) Le Parti si impegnano a scambiarsi e utilizzare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI a scopo di
- (5) Nessuna delle Parti acquisisce diritti di proprietà intellettuale per effetto di questo Accordo. Nessuna licenza viene concessa o scambiata a/tra le Parti per effetto di questo Accordo.
- (6) Nessuna delle informazioni che potrà essere rivelata o scambiata tra le Parti potrà costituire o essere interpretata da nessuna delle Parti come violazione dei diritti brevettuali, copyrights o di altri diritti di ciascuna Parte. Le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI si intendono scambiate come sono. Il presente Accordo non costituisce garanzia sul contenuto e accuratezza dei documenti e delle informazioni trasmesse o scambiate tra le Parti.
- (7) Nessuna delle Parti, in assenza di un esplicito consenso dell'altra Parte, potrà rivelare INFORMAZIONI CONFIDENZIALI, o porzioni di esse, a terzi, ad esclusione dei propri impiegati, agenti o consulenti, ai quali dovranno essere rese note ed estese tutte le clausole del presente Accordo, laddove sussista la necessità di accedere alle stesse informazioni per lo scopo esplicitato sopra.
- (8) Le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI scambiate nell'ambito del presente Accordo, sono e rimangono di proprietà della Parte che le rivela, a meno che non venga stipulato per iscritto un diverso accordo tra le Parti.
- (9) Eventuali conflitti o dispute tra le Parti, relative al presente Accordo, dovranno essere prima

discusse in buona fede tra le Parti al fine di trovare una soluzione amichevole. Ove non sia possibile risolvere la disputa entro 45 giorni dalla notifica della stessa, si potranno adire le vie legali nei termini e modi di legge.

- (10) Il presente Accordo ha durata massima di anni 2 (due), dalla stipula dello stesso, non è tacitamente rinnovabile, e potrà concludersi anticipatamente da ciascuna delle Parti, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte con preavviso di almeno 30 giorni.
- (11) In ogni caso, la conclusione del presente Accordo non avrà effetto sui diritti e obblighi contenuti nello stesso con riferimento al mantenimento delle clausole di riservatezza delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI. Le clausole relative alla protezione, distribuzione, restituzione o distruzione, segreto e non uso delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI, dovranno essere mantenute per un periodo di 5 (cinque) anni dalla ricezione delle stesse.
- (12) Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'Accordo, o a seguito di una semplice richiesta di una Parte all'altra, la Parte ricevente le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI dovrà restituire o distruggere le stesse dandone notifica alla Parte richiedente entro ulteriori trenta (30) giorni.
- (13) Il presente Accordo non costituisce in alcun modo creazione di impresa né obbligo alle Parti di fornire le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI.
- (14) Ogni modifica al presente Accordo dovrà essere concordata e stipulata per iscritto tra le Parti e debitamente firmata per mezzo dei rispettivi rappresentanti legali.
- (15) Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni altro diverso accordo, di qualsiasi natura, esistente tra le Parti in merito alla scambio delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI.

.....

.....

(firma)

(firma)

Nome: _____

Name: _____

Titolo: _____

Title: _____

Data: _____

Date: _____